

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 576/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 615 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide MELE, e della società A.S.D. ATLETICO MELPIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide MELE, - all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Melpignano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Atletico Melpignano - A.S.D. Armando Picchi Specchia del 26.10.2005, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria dalla Delegazione Distrettuale di Maglie, colpito con un pugno al volto il sig. Pierluigi Cavalera, calciatore tesserato per la società A.S.D. Armando Picchi Specchia, allontanandosi subito dopo per evitare di essere identificato dal direttore di gara;

A.S.D. ATLETICO MELPIGNANO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Davide Mele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide MELE,
 - Società A.S.D. ATLETICO MELPIGNANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco PALMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Davide MELE,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO MELPIGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina